

**DELIBERA N. 201 /10/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ECNOMO S.R.L. ESERCENTE  
L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELE RADIO ALFA  
PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 1, COMMA  
30, L. 31 LUGLIO 1997, N. 249**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 settembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14,” pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* - serie generale del - n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 “*Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive*”, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* – serie generale – del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 62/10/DIC/ZD/2136 – datato 11 aprile 2010 e notificato in data 27 aprile 2010 con il quale è contestata alla società Ecnomo S.r.l., esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Tele Radio Alfa, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in quanto, a seguito della richiesta di rettifica avanzata dal sig. Giuseppe Ripellino e trasmessa alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – Ufficio contenuti e obblighi di programmazione, in data 29 gennaio u.s. (prot. n. 5257), dal Comitato regionale per le Comunicazioni della Sicilia rispetto a quanto affermato “*nel corso delle trasmissioni televisive di TV ALFA delle ore 14:10 circa del pomeriggio, della replica serale del 28.12.2009 e del 30.12.2009, nonché del riepilogo settimanale in onda la domenica nelle medesime fasce orarie*”, e della conseguente richiesta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – Ufficio contenuti e obblighi di programmazione (prot. n. 7707/AGCOM/U), del 09 febbraio 2010, all’emittente televisiva Tele Radio Alfa di trasmettere, entro e non oltre il termine di 10 giorni, dalla ricezione della richiesta sopra menzionata, ai sensi dell’art. 1, comma 30, legge 31 luglio 1997, n. 249, copia della registrazione della programmazione televisiva oggetto della richiesta di rettifica in esame e

ogni documentazione, informazione o elemento in possesso utile a chiarire i fatti oggetto della segnalazione stessa, tuttavia la società in questione non ha prodotto alcuna documentazione e non ha fornito alcuna informazione o elemento in possesso, così come richiesti;

RILEVATO che la società Ecnomo S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Tele Radio Alfa con note (prot. nn. 32903 e 48523), pervenute in data 26 maggio e 2 agosto u.s., nell'inviare a questo Ufficio la relativa registrazione su supporto in formato dvd, ha comunicato di aver dato lettura della rettifica richiesta dal sig. Giuseppe Ripellino *“al termine di ogni edizione del Tg Alfa il giorno 25 febbraio 2010, alle 14.30 – 17.30 – 20 – 23....”* e che *“immediatamente era stata inviata copia della documentazione agli Enti in indirizzo..... in data 26 febbraio 2010, ma mentre il Corecom della Sicilia ha ritirato la documentazione, stesso discorso non è stato possibile per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, per un errore nell'indirizzo non ha ritirato la relativa lettera documentale”*;

CONSIDERATO che quanto eccepito dalla parte non può trovare accoglimento, in quanto la richiesta inizialmente avanzata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – Ufficio contenuti e obblighi di programmazione ( prot. n. 7707/AGCOM/U), del 09 febbraio 2010, si riferisce alla trasmissione di copia della registrazione della programmazione televisiva oggetto della richiesta di rettifica, nonché di documentazione, informazione o elemento in possesso dell'emittente televisiva utile a chiarire i fatti oggetto della segnalazione stessa e non alla trasmissione di copia della registrazione della presunta avvenuta lettura della rettifica;

RILEVATA, per l'effetto, l'inottemperanza da parte della società Ecnomo S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Tele Radio Alfa alla richiesta sopra citata di informazioni e di documentazione;

RILEVATO che tale inottemperanza integra gli estremi della fattispecie sanzionata di cui all'art. 1, comma 30, legge 31 luglio 1997 n. 249;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516.00 (cinquecentosedici/00) a euro 103.200,00 (centotremiladuecento/00), ai sensi dell'art. 1, comma 30, legge 31 luglio 1997 n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 1.032.00 ( milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:  
la gravità del comportamento posto in essere dalla società Ecnomo S.r.l. deve ritenersi media, tenuto conto che la violazione in esame è consistita nella mancata comunicazione di copia della registrazione di programmi televisivi nonché di ogni altra documentazione, informazione o elemento in possesso alla predetta Associazione nei termini e con le modalità prescritti dalla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 30 citato;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:  
la società non ha posto in essere adeguato comportamento in tal senso;
- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:  
le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### ORDINA

alla società Ecnomo S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Tele Radio Alfa, con sede in Licata (AG), alla via Strada Comunale Marcotto n. 12, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032.00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 201/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 201/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 16 settembre 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola